



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Seduta del 21/11/2017

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione di € 724,00, ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere accertata come dovuta a titolo di rimborso di oneri, e, più esattamente, della quota parte di essi non maturata al momento dell'estinzione del rapporto, oltre a interessi legali dal giorno dell'estinzione e alle spese di difesa quantificate in € 400,00.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, dopo aver premesso che il contratto sarebbe chiaro e trasparente nell'indicare le voci di costo di natura *recurring* e quelle invece qualificabili come *up front*, rileva di avere già rimborsato in sede di conteggio estintivo quanto spettante al cliente e di avere altresì proposto, in sede di riscontro al reclamo, una integrazione di detta somma; rileva ancora che nulla spetterebbe al ricorrente a titolo di rimborso *pro quota* della provvigione all'agente perché volta a remunerare un'attività prodromica alla conclusione del contratto e che, quanto al premio assicurativo, la relativa obbligazione restitutoria graverebbe in capo alla Compagnia assicurativa che avrebbe già liquidato al ricorrente, come risultante dalla comunicazione allegata alle controdeduzioni, l'importo di € 167,57, calcolato in base ai criteri indicati nel modulo di adesione alla proposta di assicurazione sulla vita sottoscritto, accettato e ritirato



in copia dal ricorrente e al netto dei costi amministrativi, sempre indicati in polizza, per l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto.

Si oppone altresì al riconoscimento di alcunché a titolo di spese di difesa, atteso che il procedimento davanti all'Arbitro Bancario Finanziario non impone l'assistenza di un legale. Conclude pertanto - ribadita la propria disponibilità al rimborso di ulteriori € 66,53 - affinché l'Arbitro, ritenuta congrua la proposta dell'intermediario, respinga ogni ulteriore pretesa.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per quanto si va di seguito ad esporre.

E' orientamento ormai pacifico e condiviso dei Collegi ABF quello per cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, stante il chiaro tenore dell'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario ma aventi natura c.d. *recurring*, cioè soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Il diritto del cliente è strettamente correlato ai costi continuativi che, una volta intervenuta l'estinzione anticipata, non hanno più causa giustificativa e che, essendo stati sopportati anticipatamente al momento della conclusione del contratto, devono essere rimborsati secondo la regola dell'indebito oggettivo per difetto del sinallagma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in tale senso si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017).

La non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Con specifico riguardo alle previsioni del contratto di finanziamento sottoposto all'esame del Collegio dal ricorrente, deve rilevarsi che:

- la commissione dell'intermediario mandante - volta a remunerare attività e costi quali "*l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse*" - è qualificabile come *recurring* essendo volta a remunerare anche costi ed attività destinati a protrarsi per tutta la durata del rapporto; essa è peraltro qualificata nel contratto come *recurring* limitatamente alla percentuale del 40%, su cui dovrebbe quindi essere calcolato il rimborso *pro quota*, e *up front* per il rimanente 60%. Tuttavia la resistente ha retrocesso, in sede di conteggio estintivo, la quota parte non maturata di tale commissione, secondo il criterio *pro rata temporis*, riferita al 100% della medesima, di talché nulla è ulteriormente dovuto al ricorrente a tale titolo;
- la commissione di accensione è volta a remunerare attività e costi qualificabili, secondo l'orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF, come aventi natura *recurring*; rispetto a tale voce di costo spetta pertanto al ricorrente la retrocessione di € 428,71;
- la commissione di gestione ha anch'essa evidente natura *recurring* riguardando attività, *in primis* la gestione dell'incasso delle rate, destinate a protrarsi per tutta la durata del rapporto e lo stesso contratto la qualifica in termini di oneri rapportati alla durata del finanziamento e che maturano nel corso del rapporto; a tale titolo spettano pertanto al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cliente, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo, € 66,53, pari a quanto l'intermediario si dichiara disponibile a retrocedere;

- la provvigione all'agente, per come contrattualmente descritta e sulla base dell'orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF, è posta a copertura di attività di natura eterogenea, *recurring* e *up front*; la relativa clausola contrattuale ne prevede la rimborsabilità limitatamente al 30% del suo complessivo importo, criterio di riparto tra componenti *recurring* e componenti *up front* che il cliente ha accettato con la sottoscrizione del contratto; in ragione di ciò può farsi applicazione di quel riparto percentuale per determinare la quota parte spettante al ricorrente, che ha pertanto diritto a vedersi retrocesso a tale titolo l'importo di € 58,62.

In relazione al premio assicurativo, deve invece ritenersi priva di pregio l'eccezione dell'intermediario volta a individuare nella Compagnia assicurativa il solo soggetto tenuto alla restituzione. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF, il collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto assicurativo, che trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, "*impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti*". Ne discende – sempre secondo l'orientamento dell'ABF e peraltro anche di questo Collegio – il diritto del cliente ad azionare la pretesa restitutoria nei confronti dell'intermediario, solidalmente responsabile con la Compagnia assicurativa in relazione a tale obbligo restitutorio. Spetta pertanto a tale titolo al ricorrente, al netto di quanto già riconosciutogli dalla Compagnia, la retrocessione di € 143,24. Non può darsi seguito alla pretesa della parte resistente di limitare la restituzione a quanto già liquidato dalla Compagnia, attesa l'opacità del riferimento, contenuto nella proposta di polizza, a "*costi di acquisizione e di gestione*", nonché a "*spesa per rimborso premio non goduto in caso di estinzione anticipata del prestito*".

Complessivamente sono pertanto dovute al ricorrente € 697,10, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo.

Deve invece essere respinta la domanda volta al ristoro delle spese di difesa, in ragione della natura seriale del ricorso, così come da orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 697,10, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO